ALLEGATO N° 10

alberto wolleb
AVVOCATO
Via Siracusa n. 34 – Palermo 90141
Tel. 091 6259183/091 6259189 fax 091 346869
studiolegale.wolleb@tin.it

90/126
15-9-31

COPIA

Allegato alla proposta di delibera
n. 25 del 29/10/2018
Il Responsabile del Procedimento

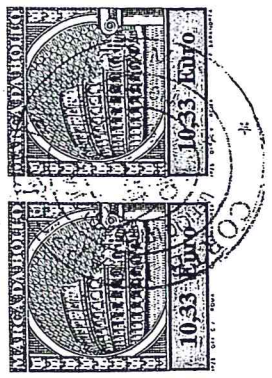

ATTO DI DIFFIDA E DI MESSA IN MORA

I Sigg. LORENZO GUARINO, nato a Palermo il 16/07/1933 e GIUSEPPE MANISCALCO, nato a Palermo il 05/01/1927, rapp.ti e difesi dall'Avv. Alberto Wolleb, presso il cui studio in Palermo, via Siracusa n. 34, eleggono domicilio in virtù di mandato reso in calce al presente atto.

Premesso

- che i sottoscritti sono proprietari, per acquisto fattone con atto di compravendita del 17.4.1969 in not. Bica, di un appezzamento di terreno sito in Palermo, contrada Pallavicino, località Castelforte, catastato alle particelle 599 (ex 344/b), 345 (ex 345/a) e 507 (ex 347/a) del foglio di mappa n. 9.

- che il predetto terreno è ricompreso nel piano di lottizzazione approvato dal Comune di Palermo con delibera n. 1051 del 12.4.1967 e convenzionato con atto pubblico del 18.5.1967 in not. Marsala.

- che la convenzione di lottizzazione, per la parte a carico del privato, è stata interamente eseguita ed adempiuta all'atto stesso della sottoscrizione della convenzione, mediante la cessione gratuita al Comune di circa mq. 22.000 (pari al 30% circa dell'area complessivamente interessata) al fine di realizzare viabilità e servizi pubblici.

- che con delibera n. 706 del 8.6.1990 il Commissario ad acta del Comune di Palermo ha individuato l'area oggetto della lottizzazione per far parte di un nuovo piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica agevolata e convenzionata.

Copia Conforme
Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta

22 OTT 2018

UNEP Palermo 14/09/2004
4753/A1
GUARINO LORENZO/WOLLEB A
Dir. 2.58 Trasf. 1.22 10% 0.12 Posta 0.00 Tot 3.92
Accet. 44

- che la suddetta delibera veniva impugnata avanti il TARS (RG 588/92).

- che con successiva delibera commissariale n. 94 del 29.7.92 - avente ad oggetto "l'adozione della variante al vigente P.R.G. per l'adeguamento alla normativa di cui al D.M. 2.4.1968 n. 144" - il terreno di proprietà dei sottoscritti è stato ricompreso in zona A1, alla quale appartengono (art. 2, comma3) "i complessi monumentali già riconosciuti e delimitati nel tessuto edilizio attuale".

- che anche tale delibera è stata impugnata con ricorso al TARS n. 4477/92.

- che in seguito, nell'ambito della Variante Generale al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale di Palermo con delibera n. 45 del 13/3/97, il terreno in questione è stato ricompreso in "verde storico", poiché (erroneamente) ritenuto giardino di pertinenza dell'antica Villa Castelforte (da molto tempo trasformata in residence), con l'effetto di impedire nuovamente l'edificazione;

- che in ordine a tale destinazione sono state presentate motivate osservazioni degli istanti (prot. n. 1275 del 23.06.97), con le quali si è chiesto il passaggio da zona A1 a B1; dette osservazioni sono state accolte dal C.R.U. (v. allegati n. 1 e 2 al Decreto Dir. DRU n. 558/2002 di cui infra), analogamente a quelle (prot. n. 93 del 13.12.01) presentate avverso la delibera commissariale n. 470/2001 di adozione della "variante al P.R.G. – integrazione e modificazione della deliberazione n. 45/97 e adeguamento alla normativa vigente", con cui si è confermata la precedente destinazione urbanistica, che hanno ottenuto il parere favorevole dall'A.R.T.A.

- che, a conclusione di un lungo e tortuoso procedimento, il piano è stato oggetto di esame da parte del C.R.U. con voto n. 564 del 7.3.02 ed è stato infine approvato con decreto dirigenziale ARTA n. 124 del 13.3.02.
- che avverso il sopra citato decreto i sottoscritti hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione; successivamente, su opposizione del Comune, il ricorso è stato trasporto in sede giurisdizionale innanzi al TAR, ove il giudizio è tuttora pendente.
- che con Decreto Dirigenziale DRU n. 558 del 29.7.02 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente Decreto del 13.3.02.
- che a seguito dell'adozione della delibera del Consiglio Comunale di Palermo n. 7 del 21.01.04 avente ad oggetto "*presa d'atto delle modifiche apportate agli elaborati di piano in adempimento alle prescrizioni dei D. Dir. nn. 124 e 558/DRU/2002 di approvazione*", il terreno di proprietà dei sottoscritti è stato ricompreso nella perimetrazione della zona "A", e ciò in contrasto con gli allegati 1 e 2 della stessa delibera, nei quali le osservazioni degli istanti risultano accolte, seppure in termini diversi rispetto al precedente accoglimento, in quanto con destinazione a zone "Cb".
- che ancora nella cartografia allegata alle superiori delibere consiliari (tav. 5004, coordinate N - O/16 - 17), le osservazioni n. 1275/97 e 93/01 presentate dagli istanti, anziché essere annotate all'interno del terreno di loro proprietà, sono state erroneamente segnate all'interno di un terreno di proprietà di terzi, sito nelle immediate vicinanze.

- che la suddetta delibera consiliare ed il Decreto Dirigenziale DRU n. 558 del 29.7.02 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sono stati impugnati dai sottoscritti con ricorso per motivi aggiunti al T.A.R.S..

Ritenuto

a) che a seguito ed a causa di provvedimenti citati in premessa, i ricorrenti hanno già subito un danno ingente, di varia natura, ed in primo luogo, consistente nella mancata edificabilità dei lotti stessi.

b) che, comunque, distintamente dal danno, le convenzioni di lottizzazione devono farsi rientrare nella fattispecie degli "accordi sostitutivi del provvedimento" disciplinati dall'art. 11 della legge 241/1990, recepita in Sicilia dalla L. Regionale n. 10 del 1991, sicché secondo il comma 4 del suddetto articolo, qualora per *sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione receda unilateralmente dall'accordo*, la stessa deve poi *provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.*

Ciò premesso e ritenuto, i sottoscritti Sigg. Lorenzo Guarino e Giuseppe Maniscalco, come sopra rapp.ti, difesi e dom.ti

DIFFIDANO E COSTITUISCONO IN MORA

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to per la carica presso la sede municipale, a provvedere entro 30 gg. dalla ricezione del presente atto:

1) Al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento dell'Amministrazione ed all'illegittima adozione dei provvedimenti

che hanno introdotto e reiterato nel tempo vincoli di inedificabilità assoluta sul terreno di loro proprietà.

2) Alla liquidazione e al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 11 legge 241/1990, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 29.07.1992 sino al soddisfo, con l'avvertenza che trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si agirà in sede giurisdizionale per ottenere il pagamento con conseguenti maggiori oneri per spese legali ed interessi di mora;

La superiore diffida senza rinuncia o pregiudizio, per ogni diritto che potrà risultare all'esito dei giudizi in atto pendenti avanti il TARS.

Chiedono, inoltre, che venga comunicato il nominativo del responsabile del procedimento conseguente al presente atto.

Palermo, li 21/7/2004

Lorenzo Guarino — F.To

Giuseppe Maniscalco — F.To

Avv. Alberto Wolleb

F.To

U.O. n. 10 Certificazioni e Visure delle Previsioni Urbanistiche

COPIA USO UFFICIO

Si avverte che il presente documento contiene dati personali tutelati a norme del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196
L'uso improprio o eccessivo di dette informazioni è punibile ai sensi di legge.

Il Responsabile U.O.

N=7900

E=-4000

Comune: PALERMO
Foglio: 9

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

8-Gen-2018 14:14:48
Prot. n. T188712/2018

1 Particella: 2263